



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 18 DEL 20/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SALDO DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di aprile Solita sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	AG		11	MONACO CARLO	AG	
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	POLI NICOLETTA	AG	
4	BRUNETTI MAURO	S	2	13	SANTONI ALESSANDRO	S	2
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	STEFANINI MASSIMO	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
7	GNUDI MASSIMO	S	2	16	VITALI GIORGIO	AG	
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	CAVALLINA DARIO	S	0
9	MARCHIONI RITA	S	1	18	DI BELLA KATYA	AG	

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 6

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Leoni Graziella, Marchioni Rita, Gnudi Massimo.

Illustra il **Presidente**, che evidenzia come il Regolamento sia finalizzato ad assicurare un governo unitario dell'accesso attraverso lo Sportello Sociale ed il Servizio Sociale Professionale e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi pubblici ad integrazione della retta con riferimento alle situazioni di effettivo bisogno. Il Regolamento disciplina anche le ipotesi di richiesta di nomina della figura dell'amministratore di sostegno, per rispondere ad alcune criticità che l'esperienza concreta ha evidenziato. Il Consigliere **Boselli**, anche alla luce dell'interrogazione scritta presentata in relazione alla problematica del nuovo ISEE e della relativa modalità di calcolo suggerisce di introdurre specifiche misure atte a cautelare dagli effetti distorsivi di tale strumento, così come evidenziati anche dalle recenti pronunce della magistratura amministrativa. Interviene il Sindaco **Fabbri**, Presidente dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, che, anticipando la risposta all'interrogazione scritta, illustra la situazione in ordine all'applicazione del nuovo ISEE, evidenziando che si tratta di una problematica già monitorata ed oggetto di specifico approfondimento anche in sede tecnica.

Il Consiglio dell'Unione

PREMESSO che:

- con propria precedente deliberazione nr. 9 del 27 marzo 2014 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, da parte dei Comuni di Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato, ad essa aderenti;
- nella seduta del 15 maggio 2014 il Comitato di Distretto ha approvato il Programma di riordino ai sensi dell'art 8 della L.R. 12/2013, individuando l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, che vi provvederà per il tramite di propri organismi strumentali disciplinati dal t.u. enti locali (Istituzione);
- con propria precedente deliberazione nr. 36 del 28 novembre 2014 è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e l'Unione Alto Reno per la semplificazione dei processi di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie e l'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione dell'Appennino Bolognese nr. 79 del 9/12/2014 sono state approvate le Linee di indirizzo per il programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nel Distretto di Porretta Terme;

RICHIAMATI:

- La Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n 3 del 27/03/2015 di approvazione del Regolamento dell'Istituzione dei Servizi Sociali, educativi e culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- La propria precedente Deliberazione di n. 7 del 27/3/2015 di approvazione dell'Accordo di programma per l'integrazione sanitaria delle funzioni socio-assistenziali tra l'Azienda Usl di Bologna e l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese nel Distretto di Porretta Terme- anno 2015;
- Il provvedimento presidenziale del 1/6/2015 di nomina degli organi dell'Istituzione, ai sensi del TUEL art. 114;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Servizi sociali educativi e culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese nr. 4/2015 di approvazione del progetto organizzativo funzionale del Servizio Sociale Territoriale;

VISTI:

- il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE)" che disciplina l'erogazione di prestazioni agevolate in molteplici ambiti di applicazione (servizi educativo-scolastici, servizi abitativi, servizi sociali e socio-sanitari, diritto allo studio);

- l'Atto di indirizzo ai fini dell'adozione degli atti normativi e regolamentari per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 "nuovo ISEE", approvato dalla Ctss di Bologna, e recepito dal Comitato di Distretto – Distretto di Porretta Terme, nella seduta del 17/12/2014;

Dato che:

- in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", occorre definire i criteri di erogazione i una specifica tipologia di prestazione sociale agevolata erogata dai Comuni del Distretto di Porretta Terme;
- il Comune, titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge;
- gli interventi in ambito sociale e socio-sanitario promossi e realizzati dall'Istituzione dei Servizi Sociali, educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, in qualità di unica forma pubblica di gestione, individuata a livello distrettuale, ai sensi della L.R. 12/2013, sono informati ai seguenti principi:
 - rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - rispetto della famiglia e del suo ruolo;
 - prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
 - superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
 - rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità e imparzialità.

CONSIDERATA la necessità espressa anche dai Comuni del Distretto di disciplinare uniformemente le modalità di concessione dei contributi economici per il saldo delle rette di ricovero nei servizi residenziali;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi economici per il saldo delle rette di ricovero nei servizi residenziali, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Regolamento:

- ha la finalità di attivare il più possibile le risorse dell'individuo, del nucleo familiare e della rete parentale nell'ambito di un progetto individualizzato che, concordato con il Responsabile del caso, impegni entrambe le parti;
- trova applicazione con riferimento a tutti i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Porretta Terme, che riconoscono un disagio socio-economico;
- disciplina la procedura per l'attivazione del contributo economico attraverso lo Sportello Sociale del territorio dell'Unione/Comune in cui il cittadino risiede e l'attivazione dell'Assistente Sociale Responsabile del caso;

Dato altresì atto che la disciplina dell'ISEE ha carattere evolutivo, ed è sottoposta a revisione, per effetto delle tre sentenze del Consiglio di Stato che decidono gli appelli avverso le sentenze del T.A.R. Lazio del febbraio 2015 sul nuovo ISEE e che pertanto il predetto Regolamento potrà essere oggetto di successive modifiche o integrazioni in funzione degli esiti di tale percorso evolutivo;

VISTI:

lo Statuto dell'Unione;
il T.U.E.L. 267/2000;
il DPCM 159/2013;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dal previsto parere favorevole tecnico, come da allegata certificazione;

CON VOTI così espressi


Presenti in totale:	n. 13	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 20 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 7		corrispondente a:	n. 14 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6		corrispondenti a:	n. 6 quote di voto.

FAVOREVOLI: 18;
CONTRARI: /;
ASTENUTI: 2 (Boselli, Di Bella);

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni di cui in parte narrativa l'allegato Regolamento distrettuale per la concessione di contributi economici per il saldo delle rette di ricovero nei servizi residenziali;

DI DICHIARARE, con voto unanime espresso con separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs. 18/08/2000 n. 267.



*CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO*

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SALDO DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI

Approvato con Delibera di Consiglio n. __ del __

INDICE

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO E LA VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE.

- Art. 1 Principi e finalità degli interventi
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Tipologia di interventi
- Art. 4 Accesso alle prestazioni
- Art. 5 Procedura
- Art. 6 Controllo e recupero indebito
- Art.7 Retta per inserimento in strutture accreditate/autorizzate al funzionamento – partecipazione al costo del servizio
- Art. 8 Integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali per anziani
- Art. 9 Riduzioni e/o esenzioni rette relative ai servizi sociali, educativi e scolastici

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SALDO DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI

Premessa

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri di erogazione e una specifica tipologia di prestazione sociale agevolata erogata dai Comuni del Distretto di Porretta Terme.

Il Comune, titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi in ambito sociale e socio-sanitario promossi e realizzati dall'Istituzione dei Servizi Sociali, educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, in qualità di unica forma pubblica di gestione, individuata a livello distrettuale, ai sensi della L.R. 12/2013, sono informati ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità e imparzialità.

Questo tipo di intervento intende attivare il più possibile le risorse dell'individuo, del nucleo familiare e della rete parentale nell'ambito di un progetto individualizzato che, concordato con il Responsabile del caso, impegna entrambe le parti.

Art. 1 - Principi e finalità degli interventi

Art. 2 - Destinatari

Fatte salve eventuali leggi specifiche, possono ottenere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal presente Regolamento i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Porretta Terme, che versino in stato di bisogno, come individuato nell'art. 5.

Art. 3 - Tipologia di interventi

Oggetto del presente regolamento sono i contributi per integrazioni rette per strutture residenziali sociali e socio sanitari,

Art. 4 - Accesso alle prestazioni

La Giunta dell'Unione, su proposta del c.d.a dell'Istituzione, definisce annualmente il limite ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di che trattasi.

I limiti di I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai contributi erogabili, possono essere superati qualora la situazione sociale e/o socio-sanitaria sia tale da giustificare una deroga con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituzione su proposta del Responsabile del caso.

Art. 4- Procedura di ammissione al contributo

Si premette:

- che la materia è disciplinata dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/20131 e che in particolare la definizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. di riferimento è stabilita dalla suddetta norma. Gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate non hanno la facoltà di intervenire normativamente sulla materia;
- che sempre ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 nell'I.S.E.E. viene calcolata una componente aggiuntiva per la presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Viene pertanto meno ogni possibile interpretazione e richiamo regolamentare a parenti tenuti o meno ad obbligazioni alimentari nella disciplina della suddetta materia;

I cittadini che si riconoscono un disagio socio-economico possono rivolgersi allo Sportello Sociale del territorio dell'Unione/Comune in cui si risiede per la segnalazione del bisogno attraverso la presentazione della domanda di contributo; qui essi riceveranno le informazioni necessarie e verrà fissato l'appuntamento con l'Assistente Sociale Responsabile del caso.

L'Assistente Sociale Responsabile del caso, sarà il costante riferimento per la famiglia nella gestione complessiva della persona e/o del nucleo bisognoso ed è preposta a verificare i requisiti di accesso alle prestazioni ed ai servizi anche attraverso l'esame della documentazione, che deve essere allegata alla domanda.

Art. 5 - Accesso ai servizi accreditati/autorizzate al funzionamento

L'accesso ad un servizio residenziale accreditata/autorizzata al funzionamento deve essere proposto dall'U.V.M. ed autorizzato dall'Ente. La retta a carico dell'utente è definita nel contratto di servizio per le strutture accreditate o nella carta dei servizi per le strutture autorizzate al funzionamento. L'Assistente Sociale, prima che sia disposta l'ammissione in struttura, coinvolge i famigliari nel progetto assistenziale, e li informa dell'obbligo di contribuzione al costo del servizio, invitando gli stessi alla sottoscrizione al pagamento delle rette presso la struttura i cui viene inserito il familiare.

Qualora, invece, il cittadino inserito risulti privo di rete familiare sarà l'Assistente Sociale Responsabile del Caso a gestire il progetto di inserimento, prendendo appositi accordi con il gestore della struttura, ma non sottoscrivendo alcun acollo di spesa. Contestualmente si avvia il percorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno al fine di tutelare ed amministrare i beni dell'anziano.

Il cittadino ammesso in una struttura è tenuto a pagare una retta mensile a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il loro patrimonio sia mobiliare che immobiliare, sempre che la proprietà immobiliare dell'utenza non costituisca abitazione principale dei tenuti agli alimenti (art. 433 Codice Civile) o dei conviventi more uxorio ovvero delle persone conviventi anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale, materiale e affettiva.

Quest'ultima forma di convivenza deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di inserimento in struttura dell'utente ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatti salvi i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Nel caso di redditi futuri acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, l'Ente può anticipare la spesa per le rette da inserimento nei limiti massimi di due anni, salvo proroghe per giustificati motivi, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso, comprensivo di interessi legali da parte dell'interessato.

Nel caso in cui al beneficiario dell'intervento assistenziale vengano liquidate somme a titolo di arretrato di pensioni, indennità etc, l'Ente si rivarrà sulle stesse per recuperare quanto anticipato, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato.

¹ Art. 1 comma 1 D.P.C.M. 159/2013: "... fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3".

Allo stesso modo l'Ente si rivarrà sulle disponibilità a qualsiasi titolo percepite dagli eredi.

Art. 6 – Integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali per anziani

1. Intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare

L'Ente eroga un intervento economico a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali con posti convenzionati qualora gli stessi risultino privi di rete familiare e non in grado di provvedere ad integrare la copertura della retta. Nel caso in cui non siano disponibili posti nelle strutture convenzionate l'Ente assiste economicamente l'anziano inserito presso altre strutture purché autorizzate al funzionamento, tenendo conto delle condizioni socio-sanitarie dell'anziano ed in relazione alle risorse a disposizione dell'Ente, ma solo per il tempo strettamente necessario a che si liberi il posto convenzionato in una struttura accreditata.

È comunque garantita all'utente, per il quale l'Ente integra la retta, la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente per n. 12 mensilità (rapportata all'effettivo periodo di ricovero, nel mese di accesso).

L'intervento economico integrato è determinato nella misura necessaria alla copertura della retta non coperta dall'anziano, fatta salva la quota per le spese personali, ed è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente.

Per il riconoscimento del contributo a favore dell'anziano il Responsabile del Caso utilizzerà lo strumento della dichiarazione ISEE secondo i criteri definiti nelle linee di indirizzo.

2. intervento economico a favore di anziani con rete familiare

L'Ente esperiti gli accertamenti sull'ISEE dell'anziano, integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del DPCM 159/2013, qualora verifichi l'impossibilità da parte dello stesso alla copertura integrale della retta, fatta salva la quota per le spese personali, stabilisce la quota di compartecipazione secondo i criteri definiti nelle linee di indirizzo.

I parenti/figli dovranno sottoscrivere un contratto con il quale si impegnano a corrispondere al soggetto gestore la quota definita a loro carico. Qualora il parente/figlio si rifiuti di sottoscrivere l'impegno economico e/o non lo mantenga, verrà richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.

Non si procede all'erogazione del contributo per i richiedenti che siano titolari di patrimonio immobiliare oltre la casa di abitazione del nucleo, salvo che gli stessi non siano privi di valore commerciale; parimenti alla medesima condizione è assimilata la vendita di immobili e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

Ai fini della tutela dell'anziano, anche dal punto di vista patrimoniale, l'AS Responsabile del caso valuta il ricorso per la richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Art. 7 – Determinazione del contributo ad integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali per anziani

Al fine di individuare un unico contraente con la struttura residenziale i rapporti giuridici intercorrenti sono così differenziati:

1. nel caso di assunzione da parte del Comune dell'intero onere della retta, al netto dei redditi e patrimoni dell'assistito già impiegati per il saldo della retta medesima, i rapporti giuridici fra Comune e la struttura residenziale sono regolati da apposita convenzione nell'ambito del contratto di servizio per le strutture accreditate e da apposita convenzione per le altre strutture residenziali non accreditate ed autorizzate al funzionamento;
2. nel caso in cui il Comune riconosca all'assistito solo un contributo parziale per il saldo della retta, i rapporti giuridici vengono regolati da accordi diretti fra la struttura residenziale e l'ospite e i parenti per lui garanti obbligati in solido verso la struttura;

Tutto ciò premesso, ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali, si stabiliscono i seguenti criteri:

- per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. inferiore alla soglia minima stabilita annualmente, il Comune contribuisce totalmente alla copertura del residuo della retta;
- per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero o per quelli e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. superiore alla soglia massima stabilita annualmente, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane in carico ed in onere ai famigliari
- per gli assistiti facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. compreso tra la soglia minima e quella massima stabilita annualmente, i famigliari possono richiedere l'erogazione di un contributo economico al Comune. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l'assistito ha provveduto con tutti i propri redditi e patrimoni disponibili al saldo della retta di ricovero, fatta salva la quota di eventuale c.d. regalia) e la soglia stabilita annualmente, in relazione all'I.S.E.E. del nucleo familiare secondo la seguente formula: Contributo comunale = Residuo retta- (Residuo retta*ISEE nucleo/soglia ISEE).Al fine dell'eventuale intervento economico comunale, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell'assistito solo in vita vengono messi in regime fruttifero da parte dell'assistito al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero

Art. 8 - Controllo e recupero indebito

Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere verrà segnalato il fatto all'Autorità giudiziaria e si provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese. L'interessato perderà il diritto alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 9- Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione e trova applicazione anche in relazione agli ospiti già presenti nei servizi, per i quali si provvederà alla progressiva regolarizzazione della posizione in funzione di quanto previsto nel presente atto.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 18/2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SALDO DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.